

FONDO MUTUALISTICO ALTRI SEMINATIVI



PREMESSA

Si assiste sempre più spesso ad andamenti meteorologici imprevedibili e come tali differenti dall'ordinario: periodi particolarmente asciutti alternati ad altri particolarmente piovosi. Allo stesso modo, spesse volte le medie termiche stagionali si allontanano da quelle storiche con colture che anticipano o posticipano il loro ciclo biologico. Aumentano i danni da vento e in determinate zone i dissesti idrogeologici portano a straripamenti di fiumi e canali con grave pregiudizio per le coltivazioni in atto.

Il contesto dell'imprevedibilità aumenta il rischio dell'attività agricola, rischio che in buona parte può essere ridotto con il ricorso alle coperture assicurative che, con le polizze attuali, pongono un importante ombrello a copertura di una molteplicità di rischi: grandine, gelo o brina, siccità, eccesso di pioggia, vento e altri rischi minori.

I Condifesa del Veneto e Friuli si sono attivati nell'ultimo decennio allo scopo di sensibilizzare i produttori da un parte, e ottenere agevolazioni pubbliche dall'altra, al fine di fornire delle coperture più ampie e per una molteplicità di colture: dalla sola grandine alle polizze pluririschio fino alle multirischio.

Con l'iniziativa descritta in queste pagine i Condifesa del Veneto e Friuli V.G. riuniti nell'Associazione Agrifondo Mutualistico intendono estendere alcune garanzie in aree scoperte dalle offerte assicurative presenti sul mercato, ossia la copertura dei seminativi invernali e primaverili nel periodo compreso tra la semina e l'emergenza.

Le polizze in atto infatti coprono le colture dalla fase d'emergenza e fino alla fase di maturazione commerciale del prodotto. Si verifica però che andamenti stagionali anomali impediscano, in certe situazioni, la preparazione del terreno e la semina con ritardi penalizzanti sull'esito finale delle colture. In altre situazioni invece si assiste ad una mancata o irregolare emergenza per la presenza di terreni eccessivamente umidi o eccessivamente asciutti, per gelate nella fase d'emergenza o attacchi parassitari non controllabili (a volte dovuti al divieto di impiego dei neonicotinoidi).

Da queste premesse e a seguito di un'attenta osservazione delle casistiche verificatesi nel territorio, i Condifesa del Veneto e Friuli V.G. intendono dotarsi di un fondo denominato "Fondo di risemina" per offrire garanzie aggiuntive e complementari di quelle assicurative ai propri associati.

Sulla base di quanto sopra espresso e su specifica sollecitazione degli stessi produttori agricoli, l'Assemblea di Agrifondo Mutualistico ha approvato l'iniziativa sopra descritta e regolata dal seguente regolamento.

Sommario

Art. 1 SCOPO	3
Art. 2 ADESIONE	3
Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA	3
Art. 4 DENUNCIA DI DANNO	3
Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO	3
Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO	4
Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO	5
Art. 8 RELAZIONE PERITALE	5
Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO	5
Art. 10 LIMITE INDENNIZZO	5
Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE	5

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo ha come **scopo** la corresponsione, ai produttori agricoli e nei limiti delle proprie disponibilità, di contributi in denaro in modo che Essi recuperino le **perdite subite per gelo/brina, eccesso di pioggia e siccità alle produzioni autunno-vernine e primaverili a partire dalla semina e fino alla decorrenza delle coperture assicurative.**

Il Fondo può rimborsare i produttori agricoli che in seguito alle perdite subite, richiederanno l'intervento dei periti estimatori incaricati da Agrifondo per i rilievi e le determinazioni di danno conseguenti.

Art. 2 ADESIONE

L'adesione al Fondo deve essere sottoscritta dai produttori mediante apposita modulistica entro e non oltre sette giorni dal completamento delle semine (prima comunque dell'emergenza); è riservata agli imprenditori agricoli Soci dei Condifesa aderenti all'Associazione Agrifondo mutualistico, e comporta l'obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità per le stesse produzioni e superfici con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto una convenzione con il Consorzio.

L'azienda aderente al "fondo mutualistico seminativi" si impegna, pena la decadenza da ogni beneficio, al rispetto della buona pratica agricola.

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione o comunque alla data di entrata in copertura assicurativa.

Non ci deve essere interruzione temporale fra la decorrenza della garanzia del Fondo e della parte assicurativa che porterebbe a un periodo di scopertura che al verificarsi di una avversità risulterebbe non risarcibile.

La durata della garanzia dell'adesione al fondo copre il ciclo produttivo e nel caso dei seminativi, **una sola risemina.**

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di appartenenza entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento avverso per consentire i relativi riscontri tecnici in sede di sopralluogo.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno consiste nel rilevare in numero di piante emerse e in grado di proseguire regolarmente il loro sviluppo, per accertare la soglia di convenienza al mantenimento della coltura.

Per i danni ai seminativi in fase iniziale, la perizia consisterà nella individuazione della superficie danneggiata con superamento della soglia di risemina. Qualora fra le parti si conviene nella scelta di procedere alla risemina con il conseguente intervento del Fondo, la perizia dev'essere eseguita con tempestività, entro 3 gg dalla denuncia, al fine di non compromettere la risemina.

Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO

Premesso che l'azienda agricola deve eseguire tutte le operazioni previste dalla buona pratica agricola che la coltura richiede, pena la nullità del rimborso del danno subito, Il fondo interviene in caso di mancata o insufficiente emergenza delle piante, come ricordato, per condizioni meteo avverse (siccità o eccesso di pioggia, gelate e brina) oppure per condizioni pedologiche anomale come suoli grossolani o con formazione di croste, fenomeni in buona parte dovuti a condizioni meteo particolari.

Tutte le predette condizioni non devono essere riconducibili a negligenze riscontrate nella conduzione della coltura.

L'intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle spese di risemina e del mancato reddito da ridotta produzione.

1) Per le produzioni autunno-vernine,

ristorando le eventuali perdite subite per calamità naturali alle produzioni, dalla semina fino alla decorrenza della garanzia assicurativa sottoscritta dall'imprenditore agricolo, mediante:

- a) la rifusione fino all'importo di 200 €/ha nel caso di mancate emergenze o emergenze ridotte, consentendo la risemina della coltura iniziale anche con un'altra a semina primaverile.
- b) ristorando, nei casi in cui non ricorrano le condizioni per la risemina, le eventuali perdite subite per calamità naturali alle produzioni, dalla semina fino alla decorrenza della garanzia assicurativa, sottoscritta dall'imprenditore agricolo, fino all'importo di 300 €/ha, o mancate produzioni che si dovessero evidenziare alla raccolta, qualora le parti convenissero di non procedere alla risemina.

2) Per le produzioni primaverili

ristorando le eventuali perdite subite per calamità naturali o avversità atmosferiche dalla semina fino alla emergenza del prodotto, con la refusione delle spese fino all'importo di 200 €/ha.

Quantificazione del danno ai seminativi in fase iniziale.

Quando a seguito delle summenzionate avversità l'investimento scende sotto una determinata soglia, può ritenersi economicamente vantaggiosa la sostituzione parziale o totale della coltura. Quindi, considerato l'investimento ottimale per ogni coltura e la soglia di convenienza alla sostituzione, Agrifondo si impegna a rimborsare la risemina, fino a 200 €/ha per le superfici danneggiate, come riportato nella tabella seguente ai fini esemplificativi:

COLTURA	INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)	SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)	INDENNIZZO EROGABILE (€/ha)
Soia	35-40	13	200
Frumento	450-500	150	200
Orzo	400	130	200
Colza	70-75	25	200
Barbabietola	10-11	4	300

Per colture quali Frumento duro, Erbacee da biomassa, Riso, Mais da seme e Girasole il corretto investimento e la soglia di convenienza verrà stabilita dal perito sulla base delle proprie competenze tecniche.

Per il frumento e l'orzo i valori sono indicativi in quanto variabili in funzione della zona di coltivazione.

N.B. = per il frumento e l'orzo il numero indicato non è relativo al numero di piante ma al numero di spighe (nel grano e nell'orzo infatti le piante emettono un numero variabile di figli in funzione dell'andamento stagionale e della varietà).

Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO

Non è prevista l'applicazione di una franchigia.

Il Fondo interviene e remunera i danni per importi non inferiori a € 100 e non superiori a 10.000€ per azienda. Questo per contenere i costi di gestione e le conseguenti spese di perizia.

Art. 8 RELAZIONE PERITALE

Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dai Condifesa che produrranno una apposita relazione che sarà sottoposta agli organi di Agrifondo mutualistico.

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Soci;
 - b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
 - c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle aziende agricole.
- Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle imprese agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 LIMITE INDENNIZZO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La refusione dei danni a favore delle aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE

L'Assemblea dei Soci di Agrifondo mutualistico annualmente determina l'entità contributiva da porre a carico delle imprese aderenti.

L'Assemblea di Agrifondo entro dicembre di ogni anno:

- a) esamina le domande pervenute relative ai danni accertati e decide l'importo che sarà erogato a ciascun richiedente;
- b) prende atto degli importi ammessi per le singole richieste nel loro complesso e delibera, tenuto conto di come è stato alimentato il Fondo, di quanta parte della disponibilità del Fondo stesso sarà utilizzata per il ristoro del danno.

Il Presidente dell'Assemblea di Agrifondo, entro trenta giorni dalla delibera di cui al punto precedente, liquiderà il ristoro dei danni agli agricoltori danneggiati.